

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'utilizzo dei dati anagrafici del Comune di Cattolica da parte dell'Azienda USL di Rimini è motivato da esigenze connesse sia alla tutela della salute pubblica, come le campagne di vaccinazione e screening e l'attività di prevenzione in generale, sia all'espletamento di pratiche amministrative previste da disposizioni nazionali e regionali come la compensazione della mobilità sanitaria e i flussi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia Romagna;

Vista la Legge 24/12/1954 n.1228 che detta le norme per l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

Visti gli artt.33-34 del D.P.R. 30/05/1989 n.223, con il quale è stato approvato il vigente Regolamento Anagrafico che stabiliscono quanto segue:

1. l'Ufficiale d'Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati di residenza o lo stato di famiglia;
2. alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta motivata per esclusivo uso di pubblica utilità, l'Ufficiale d'Anagrafe rilascia anche periodicamente elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente;
3. ove il Comune disponga di apparecchiature idonee, l'Ufficiale di Anagrafe rilascia dati anagrafici aggregati agli interessati che ne facciano richiesta per fini di statistica e ricerca;

Visto l'art. 2 del Decreto legge n. 6 del 1993 convertito in legge n. 63 del 1993 che estende la possibilità di attivazione dei collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali a tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità;

Visto il D.Lgs. n.82 del 2005, art. 50 che prevede tra l'altro, che sia reso accessibile e fruibile il dato quando la sua utilizzazione sia necessaria per fini istituzionali dell'Amministrazione richiedente.

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 29 del 3/02/1993 che prevede che le pubbliche amministrazioni ispirino la loro organizzazione, fra l'altro, al criterio del collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.

Visti gli artt. 9-15-27 della legge 31/12/1996 n. 675, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Dlgs 30/06/2003 n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", che riunisce in un testo unico la legge n. 675/96, le successive disposizioni a tutela della privacy e la regolamentazione sulle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 2 comma 5 della Legge 15/5/1997 n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa dei procedimenti di decisione e di controllo", con cui si dispone che i Comuni favoriscano a mezzo di intese e convenzioni la trasmissione di dati o documenti con le altre Pubbliche Amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo, il diritto alla riservatezza delle persone;

Visto l'art.43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni provvedono a distribuire ed a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per l'interscambio di dati nell'ambito della rete unitaria e con soggetti privati;

Visti i diversi pareri del Garante della privacy in tema di interconnessione e scambio di dati anagrafici, ultimo dei quali datato 22/03/2000, con cui si ribadisce che il Comune deve garantire, a richiesta, la possibilità di instaurare i sopra riportati collegamenti, prevedendo la trasmissione o la consultazione in rete di un documento o di un certificato su supporto informatico, relativo, a seconda del soggetto convenzionato, ad elenchi di iscritti in anagrafe oppure a specifiche attestazioni attinenti la residenza o lo stato di famiglia dei singoli residenti, aggiungendo, altresì, che la motivazione dei suddetti collegamenti debba derivare da nome di legge o regolamento o da necessità istituzionali degli Enti richiedenti;

Considerato che, comunque, i dati che formano oggetto della presente convenzione non sono "sensibili" o "giudiziari" secondo le definizioni dell'art. 4 del Dlgs 30/06/2003 n. 196

Preso atto della necessità di armonizzare quanto previsto dall'art. 2, comma 5 della Legge 127/97, con le prescrizioni della vigente normativa in materia di atti anagrafici e con le garanzie del diritto alla riservatezza disciplinate dalla legge n. 675/96 e dal successivo testo unico Dlgs 30/06/2003 n. 196, al fine di favorire lo snellimento dell'attività amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori e/o esercenti di pubblici servizi;

Considerati gli intendimenti espressi in sede di Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria nella seduta del 29/07/2008;

Visto il D.L. 27/12/2000 n. 392, convertito con Legge 28/02/2001 n. 26 art. 2 quater, che istituisce l'Indice Nazionale delle Anagrafi come infrastruttura tecnologica di interscambio dei dati anagrafici fra i comuni e le pubbliche amministrazioni (INA-SAIA) e che tuttavia, ad oggi non risulta essere una fonte del tutto completa e organica ai fini delle necessità degli Enti;

Preso atto, altresì, che la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 24/11/2003, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, ha provveduto nel corso del 2007 ad istituire un flusso mensile per allineare gli archivi delle Anagrafi delle persone delle Aziende USL con quelli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, consentendo all'Agenzia delle Entrate l'invio della tessera Europea di assicurazione malattia (TEAM), all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria al momento della spedizione.

Considerato che la tessera:

- diventerà sempre più familiare ogni volta che il cittadino si recherà dal medico o dal pediatra, prenoterà un esame in laboratorio di analisi, beneficerà di una visita specialistica in ospedale e alla Ausl o quando fruirà di cure termali
- diventerà sempre più un elemento importante per attuare in Italia il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria volto a conoscere e governare le risorse spese in Sanità, impiegando meglio il denaro pubblico disponibile
- è uno strumento essenziale per usufruire delle prestazioni sanitarie all'estero e per il ritiro dei medicinali nelle farmacie del territorio nazionale.

Preso atto che

1 - Il trattamento dei dati da parte dell'Azienda USL di Rimini è

motivato da esigenze connesse sia alla tutela della salute pubblica, come le campagne di vaccinazione e screening e l'attività di prevenzione in generale, sia all'adempimento di pratiche amministrative previste da disposizioni nazionali e regionali come la compensazione della mobilità sanitaria e i flussi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla regione Emilia-Romagna, sia al corretto addebito delle quote di assistenza ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta, senza incorrere in reati finanziari con denuncia alla Corte dei Conti, e sia per consentire a tutti i cittadini e le persone aventi diritto di usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale

2 - Il trattamento dei dati da parte della Provincia di Rimini è motivato da esigenze connesse:

- alla verifica del rispetto dell'obbligo formativo in attuazione dell'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;
- ai controlli sui contenuti delle autocertificazioni disposte dalla Legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni e integrazioni;
- alle funzioni dell'Amministrazione Provinciale nell'ambito dell'informazione statistica pubblica come da T.U. Enti Locali - D.Lgs 267 del 2000 capo II art. 19 lettera L e successive modificazioni ed integrazioni;
- alla gestione degli osservatori provinciali in ambito sociale e demografico (art. 7 legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e art. 28 Legge Regionale Emilia Romagna n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali")
- alle attività dell'ufficio di supporto alla Conferenza territoriale socio-sanitaria, istituito ai sensi del piano socio sanitario regionale approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 175 del 22/05/2008

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Cattolica/Servizi Demografici, l'Azienda USL di Rimini e la Provincia di Rimini per la consultazione e la trasmissione dei dati appartenenti all'Anagrafe del Comune di Cattolica;
 - di individuare nella persona del Dott. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente deliberazione.
-

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL36649/ASD-DEL Delibera G.C. n. 162 del 01.10.2008 pag.
